


Comunicazione FINMA 36 (2012), 23 marzo 2012

Gestori di investimenti collettivi di capitale

Mercati



Indice

Introduzione	3
Vigilanza	4
A. Deposito dell'istanza	4
1. Forma	4
2. Contenuto	5
a) <i>Punti di rilievo</i>	5
b) <i>Istanza modello</i>	5
c) <i>Dichiarazioni standard</i>	6
B. Istruttoria dell'istanza.....	6
1. Verifica di completezza.....	6
2. Verifica delle condizioni di autorizzazione	6
3. Diritti e doveri nella procedura.....	7
a) <i>Obbligo d'informazione e cooperazione</i>	7
b) <i>Diritto di audizione</i>	7
4. Durata	7
C. Decisione.....	8
Informazioni e contatto	8

Introduzione

In ragione dei cambiamenti normativi nell'UE, in particolare la Direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), è stata avviata in Svizzera l'attuale revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol). Per questo motivo si prevede nei prossimi mesi un considerevole incremento delle istanze di autorizzazione come gestore di investimenti collettivi di capitale.

Il termine per la trasposizione dell'AIMFD per i paesi membri dell'UE scade a metà 2013. Il Consiglio federale nel suo comunicato stampa del 2 marzo 2012 ha fatto sapere che la LICol revisionata dovrebbe entrare in vigore agli inizi del 2013. A tal riguardo bisogna tuttavia considerare che dovranno altresì essere rilasciate le disposizioni di attuazione a livello d'ordinanza, ciò che potrebbe comportare dei ritardi considerevoli. In tal caso resterebbero, eventualmente, solo un paio di mesi dal momento dell'entrata in vigore della revisione legislativa fino alla metà del 2013. In questo intervallo la FINMA dovrebbe autorizzare tutti i soggetti interessati che hanno depositato un'istanza in tal senso. Ciò non sarà tuttavia possibile.

La FINMA con le Comunicazioni FINMA 34 e 35 ha già fatto presente che i soggetti toccati dalla AIFMD devono decidersi in fretta se intendono sin d'ora presentare una istanza di autorizzazione secondo la normativa vigente, siccome, in riferimento alla legge revisionata, le autorizzazioni non potranno essere emesse in tempo utile.

In considerazione di tale urgenza, la FINMA ambisce ad istruire in modo tempestivo ed efficiente le istanze di autorizzazione dei gestori di investimenti collettivi di capitale. In tal senso, l'attesa ondata delle istanze potrà essere affrontata solo se la qualità delle istanze depositate sarà elevata. I potenziali istanti devono prestare attenzione sia ad aspetti a livello di contenuto, sia ad aspetti formali. Le esigenze contenutistiche più rilevanti sono state esposte nelle Comunicazioni FINMA 34 e 35. I potenziali titolari di un'autorizzazione si devono conformare alle suddette esigenze legali prima del deposito dell'istanza. Inoltre, al fine d'istruire in modo tempestivo l'istanza, è necessario che la stessa sia presentata in modo impeccabile anche dal punto di vista formale.

Sulla base di queste considerazioni, la presente Comunicazione FINMA è stata dedicata agli aspetti formali della procedura di autorizzazione. Lo scopo è di illustrare i diversi punti pratici ai potenziali richiedenti, ciò che permetterà loro di presentare in modo ideale il deposito dell'istanza.

Vigilanza

A. Deposito dell'istanza

La procedura di autorizzazione viene avviata con la presentazione di un'istanza del gestore di investimenti collettivi, il quale può richiedere un'autorizzazione obbligatoria prevista come gestore di investimenti collettivi di capitale svizzeri (art. 13 cpv. 2 lett. f LICol) oppure un'autorizzazione volontaria come gestore di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 13 cpv. 4 LICol). Dal punto di vista di un'autorizzazione, l'istanza rappresenta dunque la base più importante.

La procedura di autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA). La PA rappresenta di principio un ordine esaustivo sulla procedura da seguire anche riguardo ai diritti e doveri durante la procedura nei confronti della FINMA.

Farsi rappresentare in modo professionale per la presentazione di un'istanza non è necessario, ma tuttavia consigliabile in vista di uno svolgimento procedurale tempestivo ed efficace.

È da sottolineare che il richiedente deve esaminare *prima* del deposito dell'istanza se la stessa adempia le rispettive esigenze di contenuto. Se suddetto esame porta alla conclusione che vi siano, a titolo d'esempio, delle mancanze nell'organizzazione, queste devono essere rimosse da parte del richiedente prima della presentazione dell'istanza.

1. Forma

L'istanza deve essere presentata in forma scritta e in una lingua ufficiale svizzera. Sono giuridicamente non conformi, per esempio, i depositi che sono effettuati per posta elettronica oppure in lingua inglese.

Si consiglia vivamente di presentare l'istanza secondo il modello messo a disposizione da parte della FINMA, edizione marzo 2012. L'istanza modello può essere compilata elettronicamente e utilizzata direttamente. Il rispettivo documento è disponibile sotto il seguente indirizzo:

<http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/pagine/vermoegensverwalter-kka.aspx>

Le istanze che sono presentate secondo questo modello, strutturate e formulate in modo chiaro e preciso, facilitano il lavoro della FINMA e riducono i tempi dell'istruttoria.

2. Contenuto

Il contenuto dell'istanza si orienta secondo il suddetto modello. In concreto, il richiedente deve comunicare le informazioni necessarie sull'impresa, presentare una serie di documenti e dimostrare la realizzazione delle condizioni di autorizzazione.

a) *Punti di rilievo*

Si vuole far notare che le condizioni di autorizzazione devono effettivamente corrispondere alla realtà dei fatti. Dati lacunosi, non trasparenti o contraddittori portano a dei ritardi considerevoli nella conduzione della procedura o al rigetto dell'istanza. Per questo motivo è importante che i documenti e le informazioni presentati alla FINMA siano completi ed esatti. Il richiedente deve esporre in modo esauriente e trasparente tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'analisi.

Nella prassi la FINMA costata che le informazioni incomplete o contrarie ai fatti spesso riguardano i seguenti ambiti:

- i motivi alla base della presentazione dell'istanza;
- l'effettiva attività esercitata;
- la presa delle decisioni di investimento;
- l'organizzazione interna dell'impresa;
- i legami con altre società del gruppo.

Nell'ambito dell'istanza di autorizzazione il richiedente sottostà all'obbligo di cooperare (art. 13 PA). Il richiedente deve inoltre confermare che l'istanza è stata completata in buona fede e in modo veritiero, che è al corrente delle disposizioni penali previste dagli artt. 45 LFINMA e 148 LICol, ed è consapevole del fatto che si entrerà in materia sull'istanza solamente qualora quest'ultima sia completa (cfr. infra B1).

b) *Istanza modello*

Al fine di facilitare la presentazione delle istanze, la FINMA mette a disposizione diversi mezzi di supporto, dei quali l'istanza modello rappresenta un elemento centrale. Lo scopo di quest'ultima consiste nel semplificare la presentazione dell'istanza, di esplicitare le esigenze formali e di rendere possibile la presentazione d'istanze complete. Per facilitare l'utilizzo dell'istanza modello, la FINMA ha pubblicato sulla sua pagina internet la rispettiva Guida pratica.

L'istanza modello è disponibile sotto il seguente indirizzo:

<http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/pagine/vermoegensverwalter-kka.aspx>

c) *Dichiarazioni standard*

La FINMA mette inoltre a disposizione delle dichiarazioni standard per i gestori di investimenti collettivi di capitale, le quali devono essere allegate all'istanza. Queste sono indispensabili per l'esame di particolari aspetti delle condizioni di autorizzazione personali, in particolare la valutazione della garanzia di una gestione ineccepibile com'anche la buona reputazione degli organi e dei detentori delle partecipazioni qualificate.

In particolare, sono da compilare e da presentare le seguenti dichiarazioni standard:

- Dichiarazione sulle procedure
- Dichiarazione sugli altri mandati
- Dichiarazione sulla detenzione di partecipazioni qualificate

Le dichiarazioni standard sono disponibili sotto il seguente indirizzo:

<http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/pagine/vermoegensverwalter-kka.aspx>

B. Istruttoria dell'istanza

1. Verifica di completezza

Le istanze depositate sono innanzitutto verificate sulla loro completezza. A tal proposito fa fede l'istanza modello. Qualora un'istanza risulti incompleta, la documentazione e/o le informazioni mancanti devono essere presentate.

Finché i documenti e le informazioni sollecitate non sono presentate, non si entrerà in materia sull'istanza. Fino a tale termine la FINMA non fornirà raggugli sul merito dell'istanza.

2. Verifica delle condizioni di autorizzazione

Questo esame mira in particolare a verificare la compatibilità con tutti i criteri legali di autorizzazione. A tal riguardo sono anzitutto determinanti le disposizioni degli artt. 14, 18 e 20 segg. LICol com'anche gli artt. 7 segg., 19 segg. e 31 segg. OICol (cfr. anche le Comunicazioni FINMA 34 e 35).

L'esame di merito presuppone uno sguardo approfondito sui vari campi di attività esercitati, sulle strutture e sui decorsi all'interno dell'impresa. Per questi motivi, spesso la FINMA domanda informazioni e documenti supplementari al richiedente, soprattutto in questa fase dell'istruttoria.

Se l'esame di merito porta alla conclusione che alcune condizioni di autorizzazione non sono date, queste deficienze saranno comunicate per iscritto. Il richiedente sarà allora libero di decidere se proseguire nell'istanza, e dunque perfezionarla, oppure ritirarla.

Un'autorizzazione può essere concessa solo se tutte le condizioni di autorizzazione sono adempiute. Se ciò non è il caso, l'istanza dovrà essere rigettata.

3. Diritti e doveri nella procedura

La procedura di autorizzazione sottostà ai principi generali della procedura amministrativa. Sono da riportare in particolare l'obbligo di cooperare del richiedente e il diritto di audizione dello stesso.

a) *Obbligo d'informazione e cooperazione*

Di principio, la FINMA è tenuta a verificare d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA). Bisogna tuttavia evidenziare che, durante tutta la procedura di autorizzazione, il richiedente sottostà all'obbligo d'informazione e di cooperazione (art. 29 LFINMA; art. 13 PA). Affinché la FINMA possa istruire un'istanza in tempo utile ed efficiente, essa dipende dal supporto fornitogli dalle parti interessate. I richiedenti sono obbligati a presentare tutti i documenti e le informazioni rilevanti e necessarie per la formazione della decisione.

Chiunque nell'ambito della procedura rifiuta di prestare la dovuta cooperazione, deve non solo prevedere notevoli ritardi, ma prende in considerazione altre conseguenze, quando, per esempio ignora l'intimazione della FINMA sulla presentazione di determinati documenti e/o informazioni. Innanzitutto, la lesione dell'obbligo di cooperare deve essere presa in considerazione nella valutazione delle prove. In questi casi la FINMA si limita a valutare i fatti in base alle informazioni contenuti negli atti procedurali, senza ulteriori accertamenti. La FINMA può infine decidere di non entrare nel merito dell'istanza se il richiedente nega la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile (art. 13 cpv. 2 PA).

In conclusione, è da far notare che la presentazione di false informazioni nei confronti della FINMA è sottoposto a sanzione penale (art. 45 LFINMA e art. 148 LICol).

b) *Diritto di audizione*

Nella procedura di autorizzazione la FINMA garantisce il diritto di audizione (art. 29 segg. PA). Essa accoglie le allegazioni delle parti e le prende in considerazione nella sua decisione.

4. Durata

La durata della procedura di autorizzazione dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. Non è comunque da sottovalutare il dispendio di risorse a carico della FINMA nell'istruttoria di un'istanza. Di norma, sono da istruire fatti e questioni giuridiche di natura complessa. Questo comporta un attento e minuziosa valutazione dell'impresa da parte della FINMA.

Oltre alla complessità dell'istruttoria, la durata della procedura dipende soprattutto dalla qualità dell'istanza. Istanze che sin dall'inizio adempiono alle esigenze di forma e di contenuto, possono essere istruite in modo più efficiente. Come già accennato, i motivi dei ritardi sono spesso riconducibili al

fatto che le istanze sono incomplete, non trasparenti, contraddittorie o contrarie ai fatti in essa rappresentati.

La disponibilità di un richiedente di provvedere in modo spedito ai necessari perfezionamenti dell'istanza, comporta una notevole accelerazione della procedura.

La FINMA pubblica periodicamente statistiche sulla durata della procedura nelle Comunicazioni FINMA "Gestori di investimenti collettivi di capitali".

C. Decisione

Non appena tutte le questioni di rilievo possono essere valutate, la FINMA emette la decisione che può accogliere oppure rigettare l'istanza. La decisione è notificata alle parti e contiene l'indicazione del rimedio giuridico come anche una motivazione (art. 34 segg. PA).

Indipendentemente dell'esito dell'istruttoria, il richiedente sostiene i costi della procedura (art. 15 FINMAL).

Informazioni e contatto

Informazioni

Istanza modello

L'istanza modello, edizione marzo 2012, è disponibile sotto il seguente indirizzo:

<http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/Documents/gesuchvorlage-bewilligung-vermoegensverwalter-kagi.pdf>

Dichiarazioni standard

Le nuove dichiarazioni standard per gestori di investimenti collettivi di capitale sono disponibili sotto il seguente indirizzo:

<http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/pagine/vermoegensverwalter-kka.aspx>

Contatti

Titolari dell'autorizzazione: I vostri interlocutori sono gli Account Manager del Dipartimento Asset Management.

Archivio